



SENTENZA N. 181/2024

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Nella persona del Primo Ref. dott.ssa Flavia D'Oro, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero 73462 del registro di segreteria e proposto da **(omissis)**, nato il (omissis) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Pelosi C.F. PLSDNC64P16A512E e Fabrizio Perla C.F. PRLFRZ64L10A512C, in virtù di mandato in calce presente atto, elettivamente domiciliato digitalmente presso i predetti difensori d.pelosi@pec.centrolegale.it e fabrizio.perla@avvocatismcv.it i quali dichiarano di voler ivi ricevere le comunicazioni, ai sensi degli artt. 125,1°comma del c.p.c, e 16, comma 1/bis, del D.L.G. 31/12/92 n°546 e succ. modd. nonchè il seguente numero di fax è 0816581750;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nel giudizio qui riassunto (Tribunale Napoli Nord Sezione Lavoro e Previdenza R.G. 10303/2017), dall'avv. Francesco Falso;

PER

L'annullamento del provvedimento n°175872 del 15/06/2016 e il riconoscimento del diritto pensione di reversibilità.

Visto l'atto introduttivo dei giudizi;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 20.3.2024, l'avv. Vincenzo Di Maio per l'INPS; nessuno presente per parte ricorrente.

Premesso in

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiedeva di:

- 1. Accertarsi e dichiararsi il ricorrente vedovo di (omissis)*
- 2. Accertare e dichiarare la sussistenza del requisito contributivo a carico della (omissis) 15 anni di assicurazione e di contribuzione (oppure 780 contributi settimanali) ovvero cinque anni di assicurazione e contribuzione (oppure 260 contributi settimanali), di cui almeno tre anni (oppure 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso;*
- 3. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità del de cuius (omissis) dal 18.03.2014;*
- 4. Per l'effetto annullarsi il provvedimento di cui all'oggetto e condannare l'I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato presso la sede della stessa in Roma, Via Ciro il Grande n.21, I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliato presso la sede della stessa in Napoli, Via Alcide De Gasperi n.55, in solido tra loro ovvero ciascuno secondo le rispettive competenze, al pagamento della pensione di reversibilità a favore del ricorrente a partire dal 18.03.2014, con riserva di depositare apposito giudizio per l'accertamento e quantificazione dei danni non patrimoniali subiti dal ricorrente.*

5. Condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura, con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti;

6. Manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale che risulta dalla dichiarazione allegata in produzione e di seguito sottoscritta dalla parte da intendersi come parte integrante del presente atto, con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per le spese generali (15%), oltre C.P.A (4%) e I.V.A. (22%) come per legge.

Rappresentava in ricorso che con ricorso iscritto al numero di 10303/2017 R.G. sezione lavoro del Tribunale di Napoli Nord, aveva chiesto accertarsi il diritto a percepire la pensione indiretta ai superstiti, a seguito del decesso dell'ex coniuge (omissis), non dovendosi tener conto della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Napoli nord, in quanto pubblicata il giorno stesso (cioè in data 18.03.2014) in cui si era verificata la morte dell'ex coniuge. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, all'udienza di discussione del 06.04.2021, pronunciava la sentenza numero 1751/2021 con la quale dichiarava la giurisdizione della Corte dei conti. Affermava la sentenza che: *"a norma di cui all'art. 9 comma 2 l. 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo novellato dall'art. 13 l. 6 marzo 1987 n. 74, prevedendo, in caso di morte dell'ex coniuge ed in assenza di un coniuge superstite di questi avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato (avente i requisiti per l'assegno di cui all'art. 5 della stessa l. n. 898) a tale pensione, definisce*

la natura della prestazione dovuta a quest'ultimo soggetto, escludendo che possa assimilarsi a detto assegno e, di conseguenza, implicitamente, sottrae alla giurisdizione ordinaria, per devolverla a quella della Corte dei conti in materia di pensione, la controversia afferente all'erogazione della prestazione stessa, allorché il relativo trattamento sia a carico dello Stato (cfr. Cass. SU n. 13019/1997). Si legge anche più di recente "Il diritto alla pensione di reversibilità, riconosciuto al coniuge divorziato in caso di morte dell'ex coniuge ed in assenza del coniuge superstite di questi avente i requisiti per l'ottenimento di essa, dall'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436 e quindi dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, è di natura previdenziale, non assimilabile all'assegno divorzile, e pertanto la controversia per l'accertamento del predetto diritto appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti se il trattamento pensionistico è a carico dello Stato, e del giudice ordinario in caso diverso, ed in particolare rientra nella competenza per materia del Pretore in qualità di giudice del lavoro, come nel caso di controversia instaurata per ottenere la pensione di reversibilità nei confronti della Cassa Nazionale di previdenza degli Ingegneri e Architetti." (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 20/03/1999). Tali condizioni sussistono nel caso di specie, come peraltro dichiarato dallo stesso ricorrente, che ha riferito che la moglie era dipendente pubblica (cfr. ricorso pag. 1) e che il trattamento pensionistico era erogato all'ex moglie dall'INPDAP, in ragione del rapporto di pubblico impiego (cfr. anche l'estratto conto previdenziale allegato al ricorso, doc. n. 11)".

Sosteneva in ricorso, richiamando il ricorso proposto al Tribunale di Napoli Nord, di aver diritto a conseguire la pensione indiretta in quanto:

- alla data del decesso della de cuius non erano affatto cessati gli effetti civili del matrimonio e la sentenza di divorzio non ha prodotto alcun effetto dichiarativo o costitutivo sullo status del ricorrente che è di vedovo della signora (omissis) come certificato dallo stesso ufficiale dell'anagrafe del comune di Frignano.

- L'evento morte di una delle parti processuali, nel caso de quo il coniuge dante causa la pensione di reversibilità, verificatosi tra l'altro nello stesso giorno della pubblicazione della sentenza, comporta l'inefficacia della sentenza e l'estinzione del processo, rimanendo inalterato lo status del ricorrente che è di vedovo. Infatti, la morte di una delle parti processuali avvenuta nella stessa data del deposito della sentenza, determina che a quella data non ancora si erano prodotti gli effetti della sentenza di divorzio, sia personali che patrimoniali, che si sarebbero prodotti tra le parti, i loro eredi o aventi causa, solo dal momento del suo passaggio in giudicato, secondo i principi generali contenuti negli artt. 2908 e 2909 cod. civ.

- il passaggio in giudicato della sentenza de quo non sarebbe mai potuto avvenire atteso che, con la morte di una delle parti processuali il processo si estingue: da ciò consegue l'impedimento del verificarsi della definitiva cessazione dei reciproci obblighi coniugali (di cui agli artt. 51, 143, 149 c.c.) e il recupero dello stato libero per entrambi i coniugi con il rispetto delle condizioni economiche a carico di uno dei due coniugi, ivi previste. Tant'è che ai sensi dell'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, per

quanto attiene agli effetti "erga omnes" della pronuncia stessa, in considerazione dell'efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, dello "status" delle persone fisiche che è propria dei registri dello stato civile: solo con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio si produce l'acquisizione dello stato libero con effetto "erga omnes" anche nei confronti dell'INPS. Di fatto lo stato civile del Sig. (omissis) alla data del decesso del coniuge (omissis), non essendo passata in giudicato la sentenza di divorzio, era ed è di VEDOVO E Non Di STATO LIBERO, così come accertato dall'ufficiale d'anagrafe (vedasi certificato di vedovanza), ragion per cui l'assenza di assegno divorzile è una condizione estranea al caso de quo poiché il ricorrente è vedovo del proprio coniuge dante causa la pensione di reversibilità.

- nel caso de quo ci si trova di fronte alla pensione di reversibilità indiretta, cioè il dante causa alla data del decesso non ancora era personalmente in pensione, tuttavia alla data dell'exitus aveva maturato il requisito previsto dalla legge per legge e cioè: 1- 15 anni di assicurazione e di contribuzione (oppure 780 contributi settimanali) 2- ovvero cinque anni di assicurazione e contribuzione (oppure 260 contributi settimanali), di cui almeno tre anni (oppure 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso. La (omissis) aveva maturato ben oltre i 15 anni di contribuzione a carico INPDAP.

2. In data 4.3.2024 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso.

Rappresentava che:

-Il ricorrente ha presentato all'INPS domanda amministrativa intesa ad

ottenere la pensione indiretta in data 25.06.2014.

-Lo (omissis) era separato dalla sig.ra (omissis) sin dall'anno 1992 (doc. 2) ed il divorzio è stato dichiarato in occasione dell'udienza camerale tenutasi in epoca precedente alla pubblicazione della sentenza di divorzio, nella quale non è stato previsto alcun riconoscimento economico (assegno divorzile) in favore del ricorrente (doc. 3).

-Dunque, i coniugi sin dal 1992 hanno cessato effettivamente ogni tipo di rapporto coniugale e la sentenza di divorzio pubblicata in data 18.03.2014 (doc. 3) spiega pienamente i propri effetti, anche ai fini della prestazione previdenziale per cui è causa (si veda anche il certificato rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frignano, doc. 4).

Per poter beneficiare della pensione indiretta (o di reversibilità) la condizione necessaria è che vi sia il riconoscimento in favore dell'ex coniuge dell'assegno divorzile che deve essere espressamente liquidato dal Giudice con la sentenza di divorzio (da ultimo, Cass. civ., sez. VI, 23.10.2017, n. 25053). Tale indefettibile presupposto è espressione di un principio basilare in materia di prestazioni previdenziali e cioè la ricorrenza di uno stato di bisogno in capo al richiedente una determinata prestazione che nella fattispecie non sussiste e non è mai esistito. Il fatto che lo stesso giorno della pubblicazione della sentenza di divorzio sia intervenuto il decesso della sig.ra (omissis) non assume alcun significato per i fini che qui interessano e non può certamente annullare lo scioglimento del matrimonio pronunciato dal Tribunale. Tra l'altro, trattasi di una sentenza di natura dichiarativa e non ad effetto costitutivo, pertanto il Giudice deve ritenere provato l'effettivo scioglimento del matrimonio dello (omissis).

Nella fattispecie, dunque, è pacifico che tra i due coniugi è intervenuto lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e tale circostanza che esclude il diritto del ricorrente a beneficiare della pensione indiretta che sarebbe spettata alla sig.ra (omissis). Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi (da ultimo, Cass. civ., sez. VI, 03.02.2017, n. 2953). Tra l'altro, lo (omissis) non ha mai avanzato rivendicazioni di tipo economico nei confronti della ex moglie (omissis) e come risulta dalla documentazione in atti gli ex coniugi sin dall'anno 1992 ha cessato la convivenza ed ognuno ha vissuto in piena autonomia economica (doc. 2). Dunque, manca lo stato di bisogno in capo allo (omissis) Non può condividersi l'interpretazione proposta dal ricorrente secondo la quale poiché la sentenza poteva essere oggetto di impugnazione essa non assume efficacia e "ripristina" la status di coniuge dello (omissis) al solo fine di poter conseguire una prestazione previdenziale che invece non spetta. Il fatto che il ricorrente non abbia mai beneficiato di alcuna forma di sostentamento economico e non gli sia stato riconosciuto l'assegno divorzile nella sentenza più volte citata è circostanza sufficiente da sola a determinare il rigetto della domanda.

3. All'udienza del 20.3.2024 l'INPS, nel riportarsi alla memoria, chiedeva il rigetto del ricorso con compensazione delle spese.

DIRITTO

1. Il ricorso deve essere respinto in quanto palesemente infondato.

2. Stabilisce l'art. 9 co. 2 della L. 898/1979 che, in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. La disposizione normativa testualmente condiziona il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità a due presupposti: (i) che egli non sia passato a nuove nozze e (ii) e che egli sia titolare di assegno divorzile. Come recentemente avvertito, quest'ultimo, a sua volta, è giustificato da ragioni assistenziali e compensativo-perequative, che coniugano, nei rapporti orizzontali, la solidarietà con l'esigenza di riequilibrare gli effetti delle scelte condivise nello svolgimento della vita coniugale. In virtù di tale presupposto, anche il diritto alla pensione di reversibilità rispecchia, sul piano assiologico, una funzione solidaristica (sentenze n. 419 del 1999, n. 286 del 1987 e n. 7 del 1980), che sottende, al contempo, istanze perequativo-compensative (C. cost. n. 25/2022). Ora, la giurisprudenza di appello di questa Corte (Sez. I, n. 55/2019), facendo ampio richiamo all'orientamento della Suprema Corte di legittimità (nn. 9054/2016; 3635/2012; 10458/2002; n. 8113/2000), non solo ha ribadito che l'ex coniuge ha diritto alla pensione di reversibilità se fra l'altro - anche titolare dell'assegno divorzile, ma ha altresì escluso che all'assegno divorzile sia equipollente l'eventuale conferimento, in unica

soluzione, al coniuge che ne abbia diritto, di somme o di altre utilità patrimoniali ovvero la costituzione della casa coniugale ed il comodato dei mobili e degli arredi, attuati, per concorde determinazione delle parti in funzione di una definitiva regolazione dei loro rapporti economici .

2.1. Del resto, l'art. 9, comma 2, della legge n. 898 del 1970 è stato interpretato autenticamente dall'art. 5 della legge n. 263/2005, specificando che la disposizione interpretata debba intendersi nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970. La giurisprudenza costituzionale (C. cost. n. 25/2022 cit.) ha posto in evidenza che la disposizione di interpretazione autentica si propone di evitare che, nell'ambito di processi relativi a pretese previdenziali, coinvolgenti gli enti obbligati a tali prestazioni, possano porsi, tramite accertamenti incidenter tantum, questioni inerenti alla spettanza in astratto del diritto all'assegno di divorzio.

3. Il quadro normativo, e l'esegesi giurisprudenziale che ne è discesa, non lascia dubbi sulla circostanza che, ancora oggi, il diritto vivente sia nel senso che la percezione dell'assegno divorzile o almeno una qualificata aspettativa al suo ottenimento - integri un presupposto affinché l'ex coniuge del de cuius, già titolare di pensione diretta, possa anelare al beneficio della reversibilità. La titolarità di assegno divorzile è requisito necessario per la concessione di pensione di reversibilità in favore del coniuge superstite. Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, in più occasioni, ha precisato che, ai fini del riconoscimento del suddetto beneficio, la

titolarità dell'assegno divorzile dev'essere intesa come "titolarità attuale e concretamente fruibile (...) al momento della morte dell'ex coniuge, e non già come titolarità astratta" (Cass. Sez. Un., sent. n. 22434/2018). In proposito, ha aggiunto che il predetto requisito non può essere surrogato da una precedente corresponsione, in unica soluzione, di somme oppure tramite periodiche prestazioni in denaro, beni o diritti, effettuate in via di fatto o mediante apposita convenzione (ex plurimis, Cass. Sez. Civ., sent., nn. 8113/2000, 10458/2002, 3635/2012, n. 9054/2016).

Applicando i principi richiamati alla presente fattispecie, il Decidente osserva che la sentenza di divorzio 31114/2014 pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra il ricorrente ed il de cuius.

L'assenza dei presupposti sanciti ex lege dall'art. 9 co. 2 L. 898/1970 nel ricorrente vota il mezzo introduttivo ad inesorabile reiezione.

4. Per quanto riguarda le spese del giudizio questo giudice osserva che - in disparte il fatto che il ricorrente ha depositato una dichiarazione ai fini dell'art. 152 att. c.p.c. relativamente al reddito conseguito nel 2020, e quindi non relativo all'anno precedente a quello della proposizione del ricorso (depositato nel gennaio 2022 e notificato nell'ottobre 2023) né *"all'anno precedente a quello della pronuncia"*, come richiesto dall'art. 152 att. c.p.c. - secondo quanto previsto dall'art.152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il principio della gratuità delle spese di giudizio nell'ipotesi di soccombenza del ricorrente (trovante applicazione anche in questa sede pensionistica) nelle controversie

relative alla previdenza e assistenza non può trovare applicazione qualora la pretesa sia manifestamente infondata e temeraria. Infatti, l'articolo in questione fa salvo *"quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile"* che è richiamato all'art. 31, comma 6, c.g.c. Come evidenziato dall'INPS, è evidente che parte ricorrente abbia consapevolmente adottato una interpretazione -"secondo la quale poiché la sentenza poteva essere oggetto di impugnazione essa non assume efficacia e "ripristina" la status di coniuge dello (omissis)- "al solo fine di poter conseguire una prestazione previdenziale che invece non spetta": nel caso in esame non è dubbio infatti che parte ricorrente era ben a conoscenza di non aver mai beneficiato di alcuna forma di sostentamento economico e del fatto che non gli è stato riconosciuto l'assegno divorzile. Pertanto, in accoglimento della richiesta di condanna alle spese da parte dell'INPS nella propria memoria, il ricorrente soccombente deve essere condannato (quanto meno) al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in favore di INPS, in euro 500,00, comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA se dovute.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano, in favore di INPS, in euro 500,00, comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA se dovute.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 20.3.2024.

Il Giudice monocratico

(dott.ssa Flavia D'Oro)

F.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

Ref. Flavia D'Oro

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Dott. Maurizio Lanzilli

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 25.03.2024

Il Direttore della Segreteria

Dott. Maurizio Lanzilli

f.to digitalmente

